



**Comune di Proceno
Provincia di Viterbo**

NUMERO: 8

DATA: 16.05.2024

Ordinanza n. 8

Divieto di introduzione di cani in talune aree pubbliche del territorio comunale

IL SINDACO

Premesso che si ritiene necessario, per quanto di competenza e fatte salve le norme superiori che disciplinano la materia, stabilire precise disposizioni relative alla corretta conduzione di cani nelle aree pubbliche del territorio comunale, che garantiscano, al tempo stesso, il benessere dell'animale, il diritto dei proprietari di avere con sé il proprio animale, l'incolumità delle persone e la tutela dell'igiene e della salute pubblica;

Dato atto che è in via di predisposizione un apposito Regolamento comunale per la conduzione di cani sulle aree pubbliche, il quale si porrà l'obiettivo di:

- assicurare la serenità e la convivenza tra la cittadinanza e la popolazione canina domestica;
- evitare inconvenienti tra cani appartenenti a diversi proprietari e quindi tutelare la rispettiva integrità fisica degli animali coinvolti;
- prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare in merito alla pulizia, al decoro ed all'igiene delle aree pubbliche, nonché alla sicurezza, incolumità e salubrità di chi le frequenta;

Dato atto, altresì, che il Regolamento in corso di esecuzione, tra le altre cose, individuerà talune aree sul territorio comunale ove è vietata la conduzione di cani;

Ritenuto, dunque, nelle more dell'adozione del detto Regolamento, di adottare un provvedimento temporaneo che limiti da subito l'accesso ai cani in talune aree del territorio comunale, per le motivazioni appresso esplicitate;

Visto il Regolamento di polizia urbana e in particolare l'art. 68, in base al quale *"È vietato condurre cani od altri animali nelle aree pubbliche appositamente attrezzate per il gioco dei bambini. È fatta salva la potestà dell'Amministrazione Comunale di individuare, con ordinanza motivata dal Sindaco, ulteriori aree nelle quali si applica tale divieto. Chiunque conduce cani o altri simili nelle aree di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 300,00, come previsto dall'Ordinanza Sindacale."*;

Ritenuto di individuare le seguenti aree ove è vietata la introduzione di cani:

- Parco delle Rimembranze;
- Orto di Sant'Agnese;
- Area giochi attrezzata adiacente Piazza della Libertà (giardinetto del Cotone);

Dato atto che il detto divieto, lungi dall'essere generalizzato, è circoscritto ad aree ben precise e circostanziate, ed è motivato dal fatto di preservare le specie arboree ed i fiori presenti nelle aree suddette, anche dai danni che potrebbero derivare da buche scavate dagli animali. Inoltre, è altresì motivato dall'esigenza di tutelare la tranquillità dei bambini che frequentano le dette aree, nonché la tranquillità anche degli adulti, essendo aree ad alto affollamento in quanto notori luoghi di ritrovo nonché ancora per preservare la pulizia ed il decoro delle dette aree, essendo esse ad alta frequentazione di persone. Per quanto concerne il Parco delle Rimembranze e l'Orto di Sant'Agnese, il divieto è altresì motivato per preservare la sacralità dei detti luoghi, essendo il primo destinato a preservare la memoria dei caduti della Prima guerra mondiale ed il secondo destinato al culto;

Considerato inoltre che l'efficacia del presente provvedimento è circoscritta ad un periodo di tempo limitato, ossia sino all'adozione di apposito Regolamento comunale per la conduzione di cani sulle aree pubbliche (che è in via di predisposizione da parte degli uffici comunali) e in ogni caso non oltre la data del 31 agosto 2024;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate anche se materialmente non trascritte:

di vietare, sino all'adozione di apposito Regolamento comunale per la conduzione di cani sulle aree pubbliche e in ogni caso non oltre la data del 31 agosto 2024, l'introduzione di cani nelle seguenti aree pubbliche del territorio comunale:

- Parco delle Rimembranze;
- Orto di Sant'Agnese;
- Area giochi attrezzata adiacente Piazza della Libertà (giardinetto del Cotone).

AVVERTE

che l'inosservanza del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 300 euro.

DISPONE

che la Polizia locale vigili sull'osservanza del presente provvedimento e che lo stesso sia pubblicato all'Albo pretorio nonché affisso, anche per estratto, nelle aree interessate.

Dalla Residenza Municipale

Il Sindaco
F.to Roberto Pinzi

